

**Avv. Giuseppe Minissale**  
via Dogali 1/A is. 222  
98122 Messina  
tel./fax 090711758  
[avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it)

Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale richiesta ex art. 151 cpc**

La sig.ra **Tirella Gisella**, nata a Ragusa, il 11.11.1961, ivi residente via Zama, 111, c.f. TRLGLL61S51H163F, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali 1/A, [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it), giusta procura in calce al presente atto

**contro**

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A;

2) **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Milano, via Pola, 11;

3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Milano**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Milano, via Soderini, 24, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, 1, [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali,

in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si allega al presente ricorso

### **Premessa**

1. La ricorrente è stata assunta in data 25.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza dall'01.09.2015, quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente;
2. la stessa è stata assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'I.C. Stoppani di Milano (**doc. 2**), ove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. con ordinanza n. 241/2016<sup>1</sup> (**doc. 3**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 4**);
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 5**) indicando 17 ambiti e 11 province;
5. il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Milano al ricorrente pari a 15 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento (**doc. 6**);
6. il punteggio attribuito alla sig.ra Tirella è errato in quanto non tiene conto del servizio pre ruolo prestato in qualità di docente nella scuola statale con contratto a tempo determinato per ben 11 anni,

---

<sup>1</sup> Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tar Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega.

dal 1988 al 1991, nell'a.s. 1999/2000, dal 2002 al 2008 e nell'a.s. 2014/2015 (**doc. 7**), come da documentazione allegata alla domanda di mobilità, per un totale di 33 punti aggiuntivi, immotivatamente ignorati dall'ufficio;

7. con comunicazione del 29.07.2016 (**doc. 8**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0021 regione Lombardia presso la provincia di Milano;

8. in data 11.08.2016 ha proposto reclamo avverso il provvedimento di trasferimento (**doc. 9**);

9. nel bollettino pubblicato dall'Usp di Ragusa dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo, (**doc. 10**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI scuola primaria) a Ragusa (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti con un punteggio inferiore a quello che andava riconosciuto alla sig.ra Tirella ai fini dell'assegnazione definitiva; lo stesso dicasi per le province di Siracusa e Catania (**docc. 11-12**).

10. Pertanto, è evidente l'errore in cui sono incorsi il Ministero, nonché l'Ufficio regionale per la Lombardia e provinciale di Milano.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione in uno degli ambiti provinciali di Ragusa nel rispetto del punteggio corretto; il tutto previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento in Lombardia che sta comportando uno stravolgimento di vita personale e dell'intero

nucleo familiare, nonché un illegittimo nocumento dei diritti costituzionali.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

**1. Mancato riconoscimento servizio pre ruolo scuola statale.**

È pacifico che per un corretto esito della procedura di mobilità debba essere incluso, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato prima dell'immissione in ruolo.

La ricorrente a pag. 2 della domanda di mobilità indica di aver prestato ben 11 anni di servizio in pre ruolo (all. D domanda di mobilità).

Tuttavia, tale documentazione è incomprensibilmente sfuggita all'attenzione del Ministero.

L'Usp di Milano, infatti, ha attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 15 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento senza tenere in considerazione gli ulteriori 33 punti acquisiti in virtù del servizio pre ruolo utilmente prestato per periodi superiori ai 180 giorni per ciascun anno scolastico indicato, come risulta dai certificati di servizio e/o contratti che si versano in atti.

È evidente come l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e provinciale di Milano che hanno elaborato la domanda, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato l'attribuzione del punteggio e, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva,

con evidente ed ingiusto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

È chiaro che con le dovute, quanto necessarie, correzioni al punteggio erroneamente attribuito, la ricorrente passerebbe da 21 a 54 punti nella provincia di Ragusa, collocandosi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo ambito prescelto ovvero in altro viciniore.

È fin troppo evidente che il sistema automatizzato tanto sbandierato dal Ministero (cd. Algoritmo), del quale ad oggi non si conosce il funzionamento, ha evidenziato falle ed errori come quello commesso nel caso che ci occupa e, circostanza ancor più grave, non ha tenuto conto delle specifiche situazioni di ogni docente che sfuggono ad una mera e meccanica attribuzione di sede.

Ma vi è di più!

Ci si chiede il motivo per il quale il Miur non abbia voluto pubblicare il reale funzionamento dell'algoritmo se, come sostiene, è un programma perfetto e regolarmente funzionante.

Evidentemente i gravissimi errori riscontrati nella mobilità non possono essere derubricati a meri refusi di compilazione da parte degli insegnanti, ma sono il frutto di un sistema poco efficiente che non garantisce, né soddisfa, i reali bisogni del mondo dell'istruzione.

La sorte dei docenti italiani e delle loro famiglie è stata, pertanto, rimessa al malfunzionamento di un sistema che ha gestito le operazioni di trasferimento senza, tra l'altro, rispettare i criteri

stabiliti nel contratto sulla mobilità; e così, docenti con punteggi evidentemente più alti, si sono ritrovati per assurdo in posizioni svantaggiate, come nel caso della ricorrente che, col suo punteggio, avrebbe potuto/dovuto avere sedi ben più vicine alla propria residenza.

## **2. Sull'assegnazione della sede.**

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla sig.ra Tirella che, laddove le fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stata assegnata a Ragusa ovvero in altro ambito più vicino alla propria residenza secondo le preferenze espresse.

Ma vi è di più!!!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenza inerenti lo stato di salute personale, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto in uno degli ambiti della provincia di Ragusa o altra viciniore.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 13**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108

L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e  
l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.

In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, di Taranto, di Napoli, Napoli Nord, Torino e da ultimo Roma (**docc. 14-21**).

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché dei vincitori, *rectius* idonei, del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di Mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno del ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato “fasce” di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

### **3. Violazione di legge.**



In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI dell'08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione dell'artt. 436 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derivate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della recentissima pronuncia della **Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

Pertanto, la ricorrente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierna deducente che è stata obbligata a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

#### **4. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.**

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la sig.ra Tirella sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere traferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze

chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno altri due lunghi anni, ad oltre mille chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività.

#### **5. Risarcimento danni.**

Tale situazione ha indubbiamente arrecato alla ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.

A causa dell'illegittimo trasferimento in Lombardia, la ricorrente è stata costretta a trasferirsi in una provincia lontanissima, senza punti di riferimento né contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò ha determinato un pregiudizio "irreparabile" per la sig.ra Tirella, atteso che i relativi effetti lesivi stanno intaccando non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente è stata costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

La lontananza proprio dai figli, dei quali uno minore, sta comportando per la madre l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati degli stessi, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

A ciò si aggiunga anche la circostanza che i genitori della sig.ra Tirella sono entrambi ultrasessantacinquenni, di cui il padre disabile con connotazione di gravità (**doc. 22**) e la figlia è l'unica in grado di poterlo assistere negli atti quotidiani della vita.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale, l'illegittimo trasferimento in Lombardia ha causato danni economici, atteso che la ricorrente risiede stabilmente a Ragusa; infatti, l'assegnazione a Milano, data la lontananza tra le due regioni, le ha imposto un radicale cambiamento di vita: in brevissimo tempo Ella ha dovuto prenotare il viaggio, reperire un alloggio, il tutto facendo fronte ad innumerevoli e cospicue spese, delle quali ci si riserva di chiedere la ripetizione.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che è andata incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche del suo ruolo di moglie e soprattutto di madre.

Per i suesposti motivi la sig.ra Tirella Gisella, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

**domande**

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato per ben 11 anni, per ulteriori 33 punti aggiuntivi;

b. conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 0021 provincia di Milano regione Lombardia;

c. per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Ragusa, ovvero in altro ambito viciniore individuato secondo le preferenze espresse;

d. ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra Tirella ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali;

e. per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra Tirella Gisella quantificandoli in via equitativa.

f. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115 non è dovuto contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata

avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) assunzione di servizio a Milano; 3) Ordinanza 241/2016; 4) CCNI Mobilità 2016; 5) domanda di mobilità; 6) comunicazione punteggio; 7) certificati di servizio pre ruolo; 8) comunicazione di assegnazione sede definitiva; 9) reclamo; 10) bollettino Usp di Ragusa; 11) bollettino Usp di Siracusa; 12) bollettino Usp di Catania; 13) Tar Lazio Ord. n. 3588/2016; 14) Tribunale di Trani, ord. 28744/2016; 15) Tribunale di Taranto, ord. del 20.09.2016; 16) Tribunale di Napoli, ord. 17973/2016; 17) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35600/2016; 18) Tribunale di Napoli Nord. ord. 35601/2016; 19) Tribunale di Torino ord. del 02.11.16; 20) Tribunale di Roma, ord. 125891/16; 21) Tribunale di Roma, ord. 125904/16; 22) documentazione medica padre.

Messina 26 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Minissale

***Istanza***

*per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc*

la sottoscritta Gisella Tirella, rappresentata e difesa come in atti,  
giusta mandato in calce al ricorso sopra trascritto,

**premesso che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione della sede definitiva secondo il punteggio corretto ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso EEEE posto comune;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, e che potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

**Rilevato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i

Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile  
*“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.*

#### **Considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Tirella Gisella;

- già l’art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Gisella Tirella, come sopra rappresentata e difesa

### **chiede**

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante

l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e della pedissequa istanza cautelare di sospensione:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 26 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Minissale